

STATUTO

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1. E' costituita, in forma di organizzazione di volontariato, l'Associazione denominata: **"A.F.P.D. - ASSOCIAZIONE FAMILIARI PERSONE DISABILI ODV"**, di seguito, in breve, "Associazione".

L'Associazione e' un Ente del Terzo Settore, e' disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.

2. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'Associazione dovra' indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di CASSANO MAGNAGO, in via UGO FOSCOLO, 19/B e la sua durata e' illimitata.

4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e puo' essere deliberata dall'Organo di Amministrazione.

ARTICOLO 2 - FINALITA'

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale. In particolare intende: favorire il pieno sviluppo fisico, cognitivo ed espressivo delle persone con disabilita', promuovendo con ogni mezzo ed iniziativa l'integrazione a tutti i livelli, l'autonomia personale e la partecipazione attiva alla vita sociale.

ARTICOLO 3 - ATTIVITA' D'INTERESSE GENERALE

1. L'Associazione, nel perseguire le finalita' di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attivita' di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, e alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attivita' culturali artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunita' e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di

cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

2. In particolare l'associazione si propone di:

- effettuare il trasporto delle persone disabili dal loro domicilio ai Centri territoriali di attivita';
- organizzare attivita' fisiche per mantenere e incentivare le funzionalita' residue;
- organizzare laboratori creativi, espressivi e di occupazione del tempo libero;
- erogare beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale a norma del presente articolo;
- procedere alla formazione e alla preparazione dei volontari;
- promuovere attivita' di sensibilizzazione dei cittadini sui problemi della disabilita';
- organizzare momenti ricreativi, formativi e ludico-culturali diretti alle persone disabili;
- collaborare con i servizi territoriali per la piena integrazione delle persone non autosufficienti.

3. Le attivita' di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attivita' di volontariato dei propri associati.

4. L'associazione puo' assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attivita' svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attivita' non puo' essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ARTICOLO 4 - ATTIVITA' DIVERSE

1. L'associazione puo' esercitare attivita' diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

2. L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attivita' di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ARTICOLO 5 - RACCOLTA FONDI

1. L'associazione puo' realizzare attivita' di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attivita' di interesse generale e nel rispetto dei principi di verita', trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ARTICOLO 6 - AMMISSIONE

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalita'

istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. Il numero degli associati e' illimitato ma, in ogni caso, non puo' essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

3. I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dall'Organo di amministrazione.

4. L'ammissione all'Associazione e' deliberata dall'Organo di amministrazione, comunicata all'interessato e annotata nel Libro degli associati. In caso di rigetto l'Organo di amministrazione deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

6. Ciascun associato ha diritto di voto. Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenne la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

ARTICOLO 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. I Soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attivita' associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

2. La quota sociale e' annuale, non e' trasferibile, non e' restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualita' di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

3. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attivita' dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attivita' promosse dall'Associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli Organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilita' personali, con la propria attivita' gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;

c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Assemblea.

ARTICOLO 8 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

1. La qualita' di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.

2. L'associato puo' in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta all'Organo di amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di amministrazione ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

3. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, puo' essere escluso dall'Associazione stessa. In particolare, l'Organo di amministrazione puo' deliberare l'esclusione in caso di mancato pagamento della quota associativa entro il termine previsto.

4. La perdita di qualifica di associato e' deliberata dall'Organo di amministrazione.

5. La delibera dell'Organo di amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, puo' ricorrere all'Assemblea dei Soci mediante raccomandata inviata al presidente dell'Associazione.

6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

ARTICOLO 9 - ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

1. L'attivita' di volontariato e' prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarieta'.

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attivita' prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'Organo di amministrazione o in un eventuale regolamento predisposto dall'Organo di amministrazione e approvato dall'Assemblea. Le attivita' dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attivita' di volontariato nonche' per la responsabilita' civile verso terzi.

ARTICOLO 10 - ORGANI SOCIALI

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) l'Organo di amministrazione;
 - c) il presidente;
 - d) l'Organo di controllo nei casi previsti dalla legge;
 - e) il Revisore legale nei casi previsti dalla legge.
2. Gli organi sociali hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. Fatta eccezione per l'Organo di controllo e per il Revisore legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ARTICOLO 11 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo, e l'uguaglianza dei Soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vice presidente.
4. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di due associati.
5. Non può essere conferita la delega ad un componente dell'Organo di amministrazione o di un altro organo sociale.
6. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione dell'Organo di amministrazione.

ARTICOLO 12 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
- a) eleggere e revocare i componenti dell'Organo di amministrazione scegliendoli tra i propri associati;
 - b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione dei conti;
 - c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
 - d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
 - e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'Organo di amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione

- all'Associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la piu' ampia garanzia di contraddittorio;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'Organo di amministrazione per motivi di urgenza;
- h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'Organo di amministrazione;
- i) fissare l'ammontare del contributo associativo;
- j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

ARTICOLO 13 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea e' convocata dal presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti dell'Organo di amministrazione.

3. L'Assemblea e' convocata almeno otto (8) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

ARTICOLO 14 - VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA E MODALITA' DI VOTO

1. L'Assemblea ordinaria e' regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della meta' piu' uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3. L'Assemblea straordinaria e' convocata per deliberare in merito alla modifica dello statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione, o alla sua fusione, o scissione.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci iscritti nell'apposito libro dei Soci e il voto favorevole dei tre quarti ($\frac{3}{4}$) dei presenti.

5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti ($\frac{3}{4}$) dei soci iscritti nell'apposito Libro dei Soci.

6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al presidente.

7. I componenti dell'Organo di amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consultivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione e trascritto nel Libro delle Assemblee dei Soci. Può essere visionato da tutti i Soci secondo quanto stabilito nell'articolo 22 comma 5. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i Soci.

ARTICOLO 15 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'Organo di amministrazione è l'organo di governo dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statuari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. L'Organo di amministrazione è formato da un minimo di cinque (5) ad un massimo di undici (11) componenti eletti dall'Assemblea tra gli associati. L'Organo di amministrazione elegge tra i suoi componenti il presidente ed il vice presidente.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti dell'Organo di amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per tre (3) esercizi e possono essere rieletti.

ARTICOLO 16 - COMPETENZE DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'Organo di amministrazione ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;

- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività) e il bilancio consuntivo;
- f) proporre all'Assemblea dei Soci l'ammontare della quota sociale annuale;
- g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee d'indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- l) eleggere il presidente e il vice presidente;
- m) nominare il segretario e il tesoriere o il segretario/tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti l'Organo di amministrazione;
- n) ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai Soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- p) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle Assemblee;
- q) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti il consiglio stesso;
- r) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

ARTICOLO 17 - FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di amministrazione per tre volte consecutive. L'Organo di amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due

terzi (2/3) degli associati. L'Organo di amministrazione provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non e' possibile, il presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti cosi' nominati scadono con gli altri componenti.

Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'Organo di amministrazione che deve essere rinnovato.

2. L'Organo di amministrazione e' convocato almeno sei (6) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potra' essere fatta mediante invio di telegramma/PEC inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

3. L'Organo di amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno sei (6) volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni o rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

5. Le riunioni dell'Organo di amministrazione sono valide quando e' presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.

7. Di ogni riunione dell'Organo di amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di amministrazione.

ARTICOLO 18 - IL PRESIDENTE

1. Il presidente e' eletto a maggioranza dei voti dell'Organo di amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica tre (3) esercizi e puo' essere rieletto.

2. Il presidente:

a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

b) da' esecuzione alle delibere dell'Organo di amministrazione;

c) puo' aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed e' autorizzato a eseguire incassi e accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

d) ha la facolta' di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a

- qualsiasi Autorita' Giudiziaria e Amministrativa;
- e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione;
 - f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - g) in caso di necessita' e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal vice presidente.

4. Di fronte ai Soci, a terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del vice presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del presidente.

ARTICOLO 19 - IL SEGRETARIO

1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e dell'Organo di amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

ARTICOLO 20 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di Organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento delle disposizioni del D.Lgs. 8 Giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonche' sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformita' alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale da' atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo stesso. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando e' presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti e' attribuita all'Organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una societa' di revisione iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 21 - ORGANISMO DI MEDIAZIONE

1. Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sorgere tra i Soci o tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno previamente devolute ad un Organismo di mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo n. 28 del 04.03.2010. Il Regolamento di mediazione e le indennita' saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura presso l'Organismo che verra' scelto, ad insindacabile discrezione della Parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati presso il Ministero della Giustizia ed inseriti nel Registro degli Organismi di Mediazione ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 28/2010.

Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione ovvero di quello di negoziazione assistita costituira' condizione inderogabile di procedibilita' per qualsiasi giudizio inerente la controversia. Nel caso in cui le predette procedure dovessero concludersi con esito negativo, le parti potranno adire l'Autorita' Giudiziaria ordinaria.

ARTICOLO 22 - LIBRI SOCIALI

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti Libri Sociali:

- a) il Libro degli associati;
- b) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
- d) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e di eventuali altri Organi sociali.
- e) il Libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attivita' di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.

2. I Libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura dell'Organo di amministrazione. I Libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono.

3. I verbali di Assemblea e Organo di amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario.

5. Gli associati hanno diritto di esaminare i Libri sociali mediante richiesta scritta e motivata.

ARTICOLO 23 - RISORSE ECONOMICHE

1. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:

- a) quote sociali;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) rimborsi di spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del comma 1 art. 84 del D.Lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- j) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

ARTICOLO 24 - SCRITTURE CONTABILI

1. L'Organo di amministrazione gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

ARTICOLO 25 - ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall'Organo di amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità dell'articolo 13 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.

4. Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del D.Lgs. 117/2017, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

7. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall'Organo di amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

ARTICOLO 26 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo dei ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 27 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di estinzione o di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'Ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 28 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. Nelle more di costituzione del Registro Unico resta in vigore la normativa prevista dal D.Lgs. 460/1997.

In originale firmato:

MARCELLO CRESPIAN

ANDREA TOSI Notaio

Registrato a VARESE in data 25 marzo 2024 al n. 8788
serie 1T, esatti euro zero.

Certifico io sottoscritto dottor ANDREA TOSI, Notaio in
Gallarate, iscritto al Collegio Notarile di Milano, mediante
apposizione della mia firma digitale, attestata vigente dal
Consiglio Nazionale del Notariato, che la presente copia
su supporto informatico con caratteristiche di
immutabilit  ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 7/3/2005 n.82
e' conforme all'originale cartaceo nei miei atti, firmato a
norma di legge.

In Gallarate, nel mio studio in Piazza Garibaldi n.8,
ventisette marzo duemilaventiquattro (27.3.2024)